

Sentenza Corte europea dei diritti dell'uomo 12/12/2006 - Sez. IV Legittime le esenzioni fiscali solo per coniugi o conviventi

di Serena Maresca

LETTURA SINTETICA: E' legittima una normativa interna che fissa esenzioni dalle tasse successorie solo per i coniugi o per i conviventi eterosessuali o omosessuali, senza prevedere un regime agevolato per altri familiari che vivono insieme.

I giudici europei, con questa sentenza, hanno affermato che è conforme alla Convenzione europea una legge interna che prevede un sistema di agevolazioni dalle tasse di successione solo per i coniugi o nel caso di partenariati civili.

Lo Stato, nell'esercizio del suo margine di discrezionalità, riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, può prevedere alcune agevolazioni fiscali in materia di pagamento delle tasse di successione solo per determinate categorie di persone, senza violare il divieto di discriminazione e il diritto di proprietà. Un differente trattamento può essere giustificato se è perseguito un obiettivo legittimo come quello di proteggere la famiglia o unioni equiparate alla famiglia. La situazione di due consanguinei che coabitano non è analoga a quella di una coppia sposata o di partner omosessuali che convivono e che hanno registrato la propria unione perché, in questi ultimi due casi, si tratta di una scelta volontaria, mentre nel caso di familiari che coabitano, l'unione è dovuta dalla nascita nella stessa famiglia.

Ad avviso della Corte, una legge di tale tipo persegue un fine legittimo che è quello di favorire le unioni stabili eterosessuali e omosessuali, accordando "una certa sicurezza economica nel caso di morte del coniuge o del partner".

Sommario: 1. Introduzione - 2. Oggetto della controversia - 3. Divieto di discriminazione e nozione di famiglia ai sensi della Convenzione europea - 4. Panorama sulle unioni di fatto nel mondo - 5. Conclusioni.

1. Introduzione

La sentenza in oggetto offre diversi spunti di riflessione, sia, in modo più immediato, sotto il profilo comunitario, sia sotto il profilo interno. In particolare, sembra opportuno riflettere sul rapporto tra due grandezze di primaria importanza per l'esistenza e la "sopravvivenza" dei paesi del Vecchio Continente e del mondo tutto, quella economico-finanziaria e quella socio-familiare riferibile ai nuovi modelli di unioni civili che si sono e che si stanno affacciando negli ultimi anni in Europa, in modi, a volte uguali, a volte simili, a volte diversi, tra Paese e Paese.

La Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza *Burden e Burden contro Regno Unito* (causa n. 13378/05) del 12 dicembre 2006, ha affermato che è conforme alla Convenzione europea una legge interna che prevede un sistema di agevolazioni dalle tasse di successione solo per i coniugi o nel caso di partenariati civili.

Questo perché, secondo i giudici europei, una legge di tale tipo persegue un fine legittimo che è quello di favorire le unioni stabili eterosessuali e omosessuali, accordando "una certa sicurezza economica nel caso di morte del coniuge o partner".

L'estensione anche alle unioni omosessuali è giustificata considerando che, già da tempo, la giurisprudenza europea ha osservato che devono essere eliminate tutte le forme di discriminazione basate sull'orientamento sessuale.

La Corte europea ha quindi ritenuto che non vi fosse alcuna violazione dell'articolo 14 della Convenzione, che fissa il divieto di discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà in essa riconosciuti, nel fatto di non accordare un analogo regime di agevolazione in materia di successione a due sorelle conviventi.

2. L'oggetto della controversia

All'origine del caso vi è un ricorso proposto il 29 marzo 2005 innanzi alla Corte da due cittadine britanniche, contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ai sensi dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Appellandosi all'art. 14 in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo

n. 1, le ricorrenti lamentano che, in caso di decesso di una di esse, la superstite dovrà corrispondere l'imposta di successione sulla quota dell'abitazione familiare spettante alla sorella deceduta, mentre, nel caso di una coppia sposata o di una coppia omosessuale registrata ai sensi del Civil Partnership Act del 2004, in uguali circostanze, il superstite sarebbe esentato dal pagamento dell'imposta di successione.

Le ricorrenti sono sorelle e nubili. Hanno convissuto tutta la vita, negli ultimi 30 anni in una casa costruita su un terreno ereditato dai genitori. La casa è intestata congiuntamente alle ricorrenti. Ciascuna sorella ha redatto un testamento lasciando tutti i suoi beni all'altra. Le ricorrenti sostengono che la superstite potrebbe essere costretta a vendere la casa per pagare l'imposta di successione.

In virtù delle sezioni 3, 3A e 4 della Legge sull'imposta di successione (Inheritance Tax 1984), in caso di trasferimento mortis causa o di trasferimento tra vivi entro sette anni dal decesso è dovuta un'imposta di successione pari al 40% del valore dei beni di proprietà di una persona, ivi inclusa la quota spettante su un bene in comunione. Sulle eventuali imposte non pagate entro sei mesi dalla fine del mese in cui si è verificato il decesso, si applicano interessi, attualmente al 4%, indipendentemente dalla causa del ritardo del pagamento. La sezione 18 della Legge del 1984 prevede l'esenzione dall'imposta per i beni trasferiti mortis causa al coniuge. A partire dal 5 dicembre 2005, l'esenzione è stata estesa al "partner civile" della persona deceduta.

La sezione 3 della Legge sui Diritti Umani del 1998, entrata in vigore il 2 ottobre 2000, così dispone: "Per quanto possibile, la legislazione primaria e la legislazione delegata devono essere lette ed attuate in un modo compatibile con i diritti della Convenzione".

Appellandosi all'art. 14 della Convenzione, secondo cui "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza alcuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione", le ricorrenti lamentano che, in caso di decesso di una di esse, la superstite sarebbe tenuta a versare una forte imposta di successione, che non è invece dovuta dal coniuge o dal partner civile superstite. Le ricorrenti invocano anche l'art. 1 del Protocollo che dispone che "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale (...)" perché, di fatto, l'ingente entità delle tasse da pagare a carico della persona che sopravvive, imporrebbe a quest'ultima la vendita dell'immobile di famiglia, privandola della sua proprietà, cosa che non graverebbe sui coniugi e sulle coppie omosessuali, da cui la presunta violazione ancora dell'articolo 14 perché un diritto, come quello di proprietà, garantito nella Convenzione, sarebbe assicurato unicamente a taluni individui.

Secondo le ricorrenti il Governo britannico sbaglia nel ritenere la loro situazione sia diversa da quella di una coppia, in quanto esse hanno deciso da molti anni di vivere insieme in un rapporto stabile di amore e di impegno, condividendo un'unica casa ad esclusione di altri partner; di conseguenza, anche ai fini dell'imposta di successione, esse si trovano in una posizione analoga o simile a quella di una coppia sposata o di partner civili che convivono, e, secondo loro, il reale motivo per cui esse non sono soggette per legge allo stesso corpo di diritti e di obblighi giuridici delle altre coppie deriva dall'impedimento, per motivi di consanguineità, alla costituzione di un'unione civile.

Il Governo inglese, da parte sua, in primo luogo, afferma che le disposizioni della Convenzione, prima enunciate, non pregiudicano in alcun modo il diritto di uno Stato di porre in vigore le leggi da esso ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in conformità con l'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende e, poi, che non esiste una reale analogia tra le ricorrenti ed una coppia, in quanto le ricorrenti sono unite da un legame di nascita e non da una decisione di entrare in una relazione formale riconosciuta dalla legge; aggiunge, infine, che l'esenzione dall'imposta di successione per i coniugi e per i partner di un'unione civile ha lo scopo di incoraggiare una relazione stabile e improntata all'impegno, mentre la stessa esenzione a due sorelle conviventi, per di più adulte, non risponde ad alcuno scopo legittimo; il mero fatto di

essere sorelle non implica una relazione stabile e impegnata e, probabilmente, solo una piccola minoranza di fratelli e sorelle adulti ha lo stesso tipo di rapporto esistente tra le ricorrenti, che è basato su un sostegno reciproco e prolungato, sull'impegno e sulla convivenza.

Secondo la Corte, in materia di imposte, spetta alle autorità nazionali procedere alla valutazione degli obiettivi da perseguire e dei mezzi da utilizzare; in questo campo, lo Stato gode di un ampio margine di discrezionalità, come avviene di consueto quando si tratta di misure generali di strategia economica o sociale.

Riportandosi ai casi Shackell e Lindsay, afferma che generalmente un uomo ed una donna, non legati da un grado di parentela per il quale sussiste un divieto, sono liberi di decidere se accettare il "corpo dei diritti ed obblighi" che il matrimonio comporta, mentre le ricorrenti, essendo sorelle, non hanno questa possibilità, in quanto il diritto inglese non accorda alla loro convivenza un livello di riconoscimento simile a quello accordato ai coniugi o alle unioni civili.

Tuttavia, la Corte, pur presumendo che le ricorrenti possano essere paragonate a una coppia, ritiene che la disparità di trattamento non è in conflitto con l'art. 14. Il matrimonio resta un'istituzione che conferisce uno *status* particolare a chi lo contrae. Pertanto, secondo quanto deciso dalla Corte in Shackell, non si può ritenere che l'incoraggiamento del matrimonio, attraverso l'erogazione di alcune prestazioni ai coniugi superstiti, superi il margine di discrezionalità concesso allo Stato convenuto.

Nel caso di specie, la Corte accetta l'argomentazione del Governo che l'esenzione dall'imposta di successione a favore dei coniugi e dei partner di un'unione civile persegue analogamente uno scopo legittimo: incoraggiare le relazioni eterosessuali e omosessuali stabili e improntate all'impegno, concedendo al superstite un certo grado di sicurezza finanziaria dopo la morte del coniuge o del partner. Nel suo art. 12, la Convenzione tutela esplicitamente il diritto al matrimonio e, in numerose occasioni, la Corte ha dichiarato che l'orientamento sessuale è un concetto disciplinato dall'art. 14 e che le differenze basate sull'orientamento sessuale devono essere giustificate da motivazioni particolarmente gravi. Lo Stato non può essere criticato perché persegue, attraverso il suo sistema impositivo, politiche volte ad incoraggiare il matrimonio; né può essere criticato perché concede alle coppie omosessuali che assumono un impegno, le agevolazioni fiscali che derivano dal matrimonio.

Nei valutare se i mezzi utilizzati sono proporzionati all'obiettivo perseguito e, in particolare, se sia obiettivamente e ragionevolmente giustificabile negare a sorelle e fratelli conviventi l'esenzione dall'imposta di successione concessa ai coniugi e ai partner di un'unione civile superstiti, la Corte considera sia la legittimità degli obiettivi di politica sociale alla base dell'esenzione, sia l'ampio margine di discrezionalità applicabile in questo campo. Per essere funzionale, un sistema impositivo deve utilizzare ampie categorizzazioni per distinguere tra gruppi diversi di contribuenti (vedasi Lindsay). Inevitabilmente, l'attuazione di un tale regime creerà situazioni marginali e singoli casi di evidente difficoltà o ingiustizia, e spetta in primo luogo allo Stato decidere come meglio raggiungere un equilibrio tra l'aumento del gettito delle imposte e il perseguimento degli obiettivi sociali.

Il legislatore avrebbe potuto prevedere una base diversa per le concessioni in materia di imposta di successione; in particolare, avrebbe potuto abbandonare il concetto di matrimonio o di unione civile come fattore determinante, estendere la concessione ai fratelli e sorelle o ad altri familiari conviventi e/o basare la concessione su criteri come la durata della convivenza, il grado di parentela di sangue, l'età delle parti o simili.

Tuttavia, ai fini della Convenzione, la questione determinante non è stabilire se poteva essere possibile scegliere criteri diversi per la concessione di un'esenzione dall'imposta di successione, ma se il regime realmente scelto dal legislatore, che prevede un trattamento diverso per i coniugi o i partner di un'unione civile e altre persone conviventi, anche se in rapporto di lunga durata e consolidato, superi un margine di discrezionalità accettabile.

Nei fatti di specie, secondo la Corte, non si può affermare che il Regno Unito abbia superato l'ampio margine di discrezionalità conferitogli, e la disparità di trattamento nella concessione dell'esenzione dall'imposta di successione era ragionevolmente ed oggettivamente giustificata ai fini dell'art. 14 della Convenzione.

Di conseguenza, nel caso di specie non vi è stata violazione di detto articolo, letto in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n.1 della Convenzione.

3. Divieto di discriminazione e nozione di famiglia ai sensi della Convenzione europea

Uno Stato è libero di prevedere nel proprio ordinamento agevolazioni fiscali solo per i coniugi o per coppie omosessuali, escludendo da un regime più favorevole le persone che coabitano, pur unite da un legame familiare.

Una simile disciplina in materia fiscale, per la Corte europea dei diritti dell'uomo, rientra nell'esercizio del potere discrezionale dello Stato che può adottare particolari misure a vantaggio di determinati gruppi di persone, soprattutto se la legislazione interna si propone di rafforzare la famiglia. Proprio perché si tratta di interventi destinati ad assicurare la protezione della famiglia, ad avviso della Corte, non vi è alcuna discriminazione e la differenza di trattamento è del tutto giustificata e in linea con i principi della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Effettivamente la situazione di consanguinei che coabitano non è analoga a quella di una coppia formatasi a seguito di un matrimonio o di un'unione civile registrata e in presenza di fattispecie differenti non si può, quindi, parlare di discriminazione.

Il fattore fondamentale che porta a una differenziazione tra le due situazioni è la volontà in quanto "una coppia sceglie di stare insieme, mentre per le sorelle ciò dipende dalla nascita". Di conseguenza, il fatto di aver compiuto una scelta giustifica l'attribuzione di un regime speciale a vantaggio del partner che sopravvive.

In materia fiscale, la Corte ha riconosciuto che lo Stato gode di un ampio margine di discrezionalità nell'individuare le misure da applicare tenendo conto che le autorità nazionali sono tenute a bilanciare obiettivi di carattere sociale con esigenze di carattere economico, fermo restando che però "lo Stato non deve discriminare tra i contribuenti in un modo che risulti incompatibile con l'articolo 14 della Convenzione". Questa disposizione, infatti, punta a evitare che siano applicati regimi differenti in situazioni analoghe senza che vi sia una giustificazione ragionevole. Se le disposizioni interne non superano un test di proporzionalità tra mezzi impiegati dallo Stato e fine perseguito, si determina una violazione del divieto di discriminazione tra soggetti che si trovano in una condizione simile.

Punto centrale del caso in esame è se coppie sposate o registrate siano nella stessa posizione di familiari che coabitano da lungo tempo. Infatti, se le situazioni fossero equiparate si potrebbe configurare una violazione dell'articolo 14. In caso contrario, il principio della non discriminazione non sarebbe leso perché i soggetti si troverebbero in una posizione di partenza differente.

La situazione di una coppia sposata o convivente è differente rispetto a quella di due sorelle che coabitano, e, quindi, è legittimo, da parte dello Stato, prevedere un differente trattamento proprio perché il matrimonio è un istituzione che conferisce un particolare *status*, e rientra nelle prerogative delle autorità nazionali mettere in campo adeguate misure di protezione, idonee a rafforzare tale istituto.

D'altra parte, la stessa Convenzione, all'articolo 12, protegge il diritto al matrimonio e, quindi, la previsione di agevolazioni fiscali persegue un fine legittimo.

L'estensione, poi, di tale regime di agevolazioni anche a coppie omosessuali è in linea con l'articolo 14 perché il divieto di discriminazione in base all'orientamento sessuale è coperto da tale disposizione. Questo vuol dire che coppie sposate e coppie omosessuali devono essere trattate in modo analogo perché per disporre differenti trattamenti in base all'orientamento sessuale, lo Stato deve indicare gravi motivi per giustificare tale diversità di regolamentazione.

Pertanto, lo Stato non deve prevedere una diversa regolamentazione per coppie sposate o coppie omosessuali che convivono, mentre può fissare un diverso regime per familiari che coabitano; quindi, il diritto inglese che non accorda un livello di protezione alle due sorelle, non può essere considerato come trattamento discriminatorio ai sensi della Convenzione.

La Corte, però, non ha fornito alcuna giustificazione adeguata sulla reale portata della differenza tra unione registrata e coabitazione di familiari

perché, se da un lato sembra aderire all'inclusione nella nozione di famiglia delle coppie omosessuali, chiarendo che la giurisprudenza di Strasburgo ha precisato, in diverse occasioni, che non deve essere effettuata alcuna discriminazione in base all'orientamento sessuale, dall'altro lato, si distacca dalla stessa nozione di famiglia sviluppata dai giudici europei. Questi ultimi, soprattutto, con riguardo all'articolo 8 della Convenzione, che si occupa del diritto al rispetto della vita privata e familiare, hanno precisato che "quel che conta è la situazione di fatto, la quale va valutata senza sindacare sulla giuridicità del rapporto esistente", attribuendo particolare rilievo alla creazione e al mantenimento di vincoli familiari. Nella visione della Corte, non esiste una differenza tra la famiglia conseguenza di un rapporto formale e contrattuale e quella di fatto, perché l'elemento fondamentale da valutare per accertare se esista una famiglia ai sensi della Convenzione è l'esistenza di "relazioni reali e concrete, sufficientemente strette fra i membri; queste relazioni possono prendere la forma della convivenza, di una dipendenza economica, di un diritto di visita legalmente regolamentato".

Chiarita la nozione di famiglia nell'ordinamento convenzionale, che prescinde dalle diverse qualificazioni nazionali, non mi sembra allora che sussistano giustificazioni per escludere da una simile nozione anche familiari che coabitano, che vengono privati dei vantaggi, come quelli fiscali e previdenziali, attribuiti ad altre coppie senza alcuna adeguata motivazione non solo giuridica, ma anche di carattere sociale.

Sembra più convincente la tesi delle due ricorrenti, per le quali non vi sarebbe alcuna differenza tra la loro situazione e quella delle coppie sposate o registrate: si tratta di persone che scelgono di vivere insieme, con una ripartizione di spese e con una reciproca assistenza, oltre che unite da un legame affettivo, condizioni che sembrano giustificare la necessità di garantire anche a queste persone un'agevolazione analoga a quella di altri conviventi.

La scelta del governo inglese di non estendere le agevolazioni fiscali anche a questi soggetti per il semplice fatto che non si troverebbero in una situazione analoga perché legate dalla nascita e non unite sulla base di una propria volontà appare, secondo me, del tutto inconsistente. In effetti, si tratta di soggetti che coabitano in modo analogo alle coppie omosessuali e che, per il solo fatto di non avere una relazione anche di carattere sessuale, non usufruiscono della possibilità di essere registrate, malgrado abbiano scelto di vivere insieme, creando un legame di tipo familiare.

Né si può condividere la posizione del Governo inglese per il quale, nel caso di consanguinei che coabitano, manca l'elemento della volontà, perché le due sorelle in questione avrebbero potuto vivere separatamente, cosa che generalmente accade tra fratelli e sorelle una volta superata la maggiore età, mentre esse hanno scelto di vivere insieme.

Per questo, credo si verifichi una discriminazione ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione, non giustificata da alcun fine legittimo, con la conseguenza che, sulla base dell'ordinamento inglese, alcune unioni di persone beneficiano di privilegi fiscali e altre no, anche se unite da legami affettivi.

4 . Panorama sulle unioni di fatto nel mondo

Molti paesi, nel mondo, hanno varato normative che regolano le unioni tra persone dello stesso sesso o, comunque, le unioni di fatto.

La Francia ha adottato nel 1999, con il Pacs (patto civile di solidarietà), una soluzione che accomuna coppie dello stesso sesso e coppie di fatto. Il Pacs è un contratto, registrato nel luogo di residenza comune, che può riguardare anche coppie di amici.

Coloro che aderiscono al Pacs fanno la dichiarazione dei redditi in comune, beneficiano di uno sconto sulla tassa di successione, del diritto di subentrare nell'affitto del domicilio comune, di avere congedi per lutti o incidenti al partner e della previdenza sociale estesa.

In Germania la convivenza vale come il matrimonio solo nelle questioni attinenti ai figli: se il maschio riconosce la paternità, i genitori si accordano sul nome, che può essere quello del padre, della madre o di ambedue. Il tribunale in caso di separazione riconosce gli alimenti per i figli, ma non per il partner dal quale ci si separa. E' possibile comunque stipulare altri accordi prima di andare a convivere. Attraverso autorizzazioni scritte, le coppie conviventi possono regolare molti aspetti della vita in comune, ma non l'eredità. La convivenza non è comunque

equiparata al matrimonio e non dà alcun vantaggio fiscale: ognuno viene tassato per sé. Alcune assicurazioni possono essere stipulate in comune, ma non quelle sulla vita.

In Austria le coppie di fatto godono per legge di una certa garanzia legale, che non le pone però sullo stesso piano delle coppie eterosessuali unite da vincolo matrimoniale. Rientrano nel concetto di coppia di fatto solo quei partner uniti da legami sessuali, eterosessuali e non (sono escluse, cioè, le convivenze fra parenti o amici).

In Gran Bretagna, come abbiamo visto, le partnership civili sono state introdotte con una legge del 2004, entrata in vigore a fine 2005, per dare gli stessi diritti civili e responsabilità delle coppie sposate alle unioni dello stesso sesso.

La legge sulle Unioni Civili del 2004 ha lo scopo di fornire alle coppie dello stesso sesso un meccanismo formale per il riconoscimento e per l'efficacia giuridica della loro relazione e di conferire loro, nella misura del possibile, gli stessi diritti ed obblighi che il matrimonio comporta.

I requisiti per la costituzione di un'unione civile sussistono se i componenti la coppia sono persone: dello stesso sesso, non sposate e non parte di un'altra unione civile; di età superiore a 16 anni; senza vincolo di parentela per i quali è previsto un divieto.

Come il matrimonio, un'unione civile è a tempo indeterminato e può concludersi unicamente con la morte, lo scioglimento o l'annullamento. La legge del 2004 ha apportato un gran numero di emendamenti alle leggi esistenti, disciplinando, inter alia, pensioni, imposte, previdenza sociale, successione e immigrazione. In caso di scioglimento di un'unione civile, i tribunali hanno poteri di controllare e assegnare i beni dei partner civili simili a quelli conferiti in caso di scioglimento del matrimonio.

I "partner civili" hanno gli stessi diritti sulla proprietà delle coppie eterosessuali sposate civilmente, le stesse esenzioni fiscali e a loro si applicano le stesse leggi sulle eredità. Le partnership civili si possono dissolvere con una procedura simile al divorzio.

In Spagna le coppie di fatto sono in attesa di una legge che regoli la materia a livello nazionale, anche se diverse Comunità autonome hanno dettato norme sia per le coppie di fatto eterosessuali che omosessuali. C'è già reversibilità nel quadro della nuova legge sulle pensioni anche se questa è ancora in attesa del regolamento di attuazione. Il diritto alla reversibilità prevede un periodo di convivenza di due anni. La legge sulle coppie di fatto, secondo le proposte della sinistra, dovrebbe equiparare completamente tali unioni ai matrimoni. Attualmente sono le comunità a regolare la materia attraverso un registro apposito. In alcune di esse possono essere riconosciuti, grazie all'iscrizione, alcuni diritti che si riferiscono a adozioni, affitti, riproduzione assistita ma le unioni di fatto non sono equiparate ai matrimoni e non hanno gli stessi diritti, a cominciare da quelli ereditari.

In Brasile è riconosciuta come entità familiare la convivenza "durevole, pubblica e continua" di un uomo e di una donna. Prima della riforma del codice civile del 2003 ci volevano cinque anni di convivenza riconosciuta perché il legame fosse riconosciuto come tale. Ora, invece, una persona può richiedere il riconoscimento del rapporto paramatrimoniale in ogni momento, a patto che ne dia prova. Dopo 15 giorni che si è provata la volontà di convivere come coniugi, tramite documenti, dichiarazioni scritte, o testimoni, le due persone sono trattate come sposi a tutti gli effetti. Sono vietati patti che possano ridurre o eliminare i diritti delle due parti. I beni mobili o immobili acquistati da uno o da ambo i conviventi, sono considerati frutto del lavoro e della collaborazione comune, e pertanto sono di proprietà di entrambi in parti uguali.

Negli Stati Uniti vi sono circa sei milioni di coppie non sposate (un decimo sono partner dello stesso sesso). I diritti delle coppie non sposate variano da Stato a Stato, ma in linea generale i partner non sposati devono sopperire con accordi legali privati ad una serie di svantaggi legislativi rispetto alle coppie legalmente sposate. In caso di morte il partner sopravvissuto non ha automaticamente diritto ai beni. Analoghi problemi esistono per il controllo nella vita quotidiana del patrimonio comune della coppia non sposata. Un handicap legislativo della coppia non sposata emerge in modo drammatico in caso di importanti decisioni mediche da prendere quando uno dei partner si ammala gravemente: le autorità ospedaliere possono trattare come un estraneo il partner convivente. Anche in questo caso molte coppie non sposate ricorrono ad accordi legali interni che prevedono queste circostanze.

In Italia il dibattito è di grande attualità. In questi mesi si discute in maniera accesa sulla concessione di determinati diritti alle coppie di fatto, etero e, soprattutto, omosessuali, dal momento che per le coppie eterosessuali la scelta tra disciplinare secondo il diritto o meno la propria relazione già esiste e consiste nello scegliere di sposarsi oppure convivere, scelta che, invece, non esiste per le coppie omosessuali.

5. Conclusioni

Dalla lettura della sentenza in esame si intende che l'orientamento dei giudici europei in materia di unioni di fatto è quello di favorire le unioni stabili, sempre che non costituite da parenti, eterosessuali o omosessuali che siano.

Nel far questo, credo che la Corte europea dei diritti dell'uomo conceda molta attenzione, al principio di non discriminazione, di libertà ed altri senza darne altrettanta, però, al principio della famiglia, intesa come cellula tesa a riprodursi e moltiplicarsi per la sopravvivenza del genere umano. Intendo dire che, se è vero che tutti debbano condurre la vita che più gli è congeniale, questo non deve essere a discapito di altri ed altro, come, ad esempio, del tasso di natalità.

Ci sono alcuni paesi, l'Italia in primis, in cui il livello delle nascite è sempre più basso, con tutto ciò che ne consegue.

Un margine di libertà così ampio e senza limiti, come quello ammesso dalla Corte europea, ai Paesi del nostro continente, potrebbe dare l'avvio a chissà quale altra rivendicazione da parte delle coppie omosessuali, e non dobbiamo dimenticare che su almeno una cosa non si può non essere d'accordo, che se il mondo va avanti è perché ci sono famiglie eterosessuali che rendono ciò possibile.

Il riconoscimento delle coppie omosessuali, sic et simpliciter, non deve essere un pretesto per queste ultime per ottenere il riconoscimento di ulteriori diritti che porterebbero ad un vero e proprio sconvolgimento del pianeta; penso, ad esempio, all'adozione di bambini e/o a forme di procreazione assistita con affitto d' utero, o meglio, di "donne-utero".

La Corte europea dei diritti dell'uomo, come gli organi giudiziari e politici interni tutti, devono assolutamente monitorare questa sempre meno facile, anzi ardua situazione, dal momento che, in gran parte dell'Europa e del mondo, i loro interlocutori/destinatari sono ormai nuclei che, se anche di composizione "non tradizionale", si chiamano, per il diritto, famiglie; nuclei che potrebbero non rendersi conto del perché, in quanto famiglie a tutti gli effetti, e, quindi, con diritti uguali e benefici uguali, quali, in Inghilterra per esempio, le agevolazioni fiscali in materia di imposte successorie, non possano essere trattate in tutto e per tutto come le altre, quelle etero.

In questa circostanza la discriminazione è palese, biologica, oggettiva, e non c'è sentenza o provvedimento di legge che possa cancellarla; tutto sta, quindi, nel mettere le cose in chiaro da subito, nell'avere un po' di buon senso e capire dove bisogna fermarsi, cosa può essere concesso e cosa no, senza fare passi in avanti troppo lunghi ed azzardati che potrebbero costare molto alla società tutta, che, credo, non sarà mai pronta a sconvolgimenti tali da mettere in discussione una delle poche certezze dell'uomo: la propria origine biologica.

In un momento così delicato come quello che l'Italia sta vivendo, a causa del disegno di legge sui DICO e gli accesi dibattiti tra maggioranza e minoranza parlamentare e tra partiti politici appartenenti ad uno stesso schieramento, per non parlare della Chiesa, questa sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo credo non possa passare inosservata, in quanto esprime chiaramente quello che è l'orientamento dei giudici europei in materia di unioni di fatto.

La Corte dà il suo placet alle unioni omosessuali, in quanto ritiene che debbano essere eliminate tutte le forme di discriminazione basate sull'orientamento sessuale.

Mi chiedo, però, non ci hanno sempre insegnato che nel rispetto del principio di uguaglianza situazioni uguali devono essere trattate allo stesso modo e situazioni diverse in modi distinti e separati? E come si possono considerare uguali coppie di formazione così diversa? E se anche le coppie omosessuali sono, per una qualche ragione, da considerare equiparate a quelle eterosessuali, lo devono essere in toto o soltanto fino a un certo punto? Mi auguro siano solo domande retoriche.....

